



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.10.2009
COM(2009) 612 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Iniziativa europea per la trasparenza: il registro dei rappresentanti di interessi, un anno dopo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Iniziativa europea per la trasparenza: il registro dei rappresentanti di interessi, un anno dopo

Nella sua comunicazione sul seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza"¹, la Commissione aveva annunciato che avrebbe inaugurato il registro dei rappresentanti di interessi nella primavera del 2008 e che avrebbe eseguito una revisione del sistema un anno dopo.

Dalla creazione del registro nel giugno 2008, i cittadini hanno potuto constatare l'ampio spettro di interessi rappresentati a livello europeo. Si sono resi conto che i responsabili delle politiche europee non operano in completo isolamento, ma interagiscono in modo aperto e inclusivo con le preoccupazioni e gli interessi della società civile nel suo complesso, creando condizioni paritarie per tutte le categorie di interesse. Di conseguenza, la Commissione europea è oggi una delle poche istituzioni al mondo ad avere introdotto quadri pratici di riferimento in materia di trasparenza nel campo in esame².

La Commissione ritiene che i risultati finora conseguiti, la tendenza osservata in generale e le principali osservazioni formulate nella presente comunicazione confermino le scelte fondamentali compiute per realizzare l'attuale sistema, in particolare: un approccio su base volontaria, un grado adeguato di informazione finanziaria e dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni piuttosto che da singole persone. Il numero delle registrazioni già inserite costituisce una solida base per lo sviluppo del sistema, che potrebbe venire rafforzato in virtù di ulteriori miglioramenti.

1. MIGLIORARE LA TRASPARENZA: UN TASSO COSTANTE DI REGISTRAZIONI

1.1. Registrazioni: il registro ha conseguito ottimi risultati, sebbene gli studi legali e i centri di studi vi siano ancora sottorappresentati

Allo stadio attuale del processo di finalizzazione del testo, il numero complessivo delle registrazioni ha ormai superato la soglia delle 2 000 unità. La Commissione ha assistito a un afflusso costante di registrazioni durante gli ultimi 16 mesi, e il loro numero continua tuttora ad aumentare³. Pertanto, la copertura del registro, sebbene già considerevole nella fase attuale⁴, non ha ancora dispiegato appieno il suo potenziale.

Sono pervenute le registrazioni di molti operatori specializzati di rilievo che svolgono attività di lobbismo a Bruxelles per conto dei loro clienti. Al fine di assicurare la credibilità del processo di registrazione, la Commissione ha insistito affinché venissero dichiarati tutti i clienti e, in più casi, ha sospeso quegli operatori che non avevano ottemperato a questo obbligo. Nel frattempo, tale obbligo viene generalmente osservato.

¹ COM(2007) 127 def.

² Cfr: "Self regulation and regulation of the lobbying profession" OCSE– aprile 2009-07-16: [http://www.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00002A56/\\$FILE/JT03263523.PDF](http://www.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00002A56/$FILE/JT03263523.PDF)

³ Cfr. il grafico dell'allegato 2.

⁴ Talune organizzazioni esitano a iscriversi poiché temono le eventuali conseguenze che una registrazione del genere potrebbe avere sul trattamento loro riservato dalle autorità fiscali nazionali.

Si è iscritto al registro un numero considerevole e tuttora in aumento di associazioni di categoria che si occupano di lobbismo e di lobbisti aziendali "interni", una tendenza che al momento non accenna a diminuire.

Una tendenza analoga si registra nel caso delle organizzazioni non governative, soprattutto se appartengono alle reti europee o interagiscono regolarmente con i servizi della Commissione, e ciò sebbene talune di queste organizzazioni avessero auspicato un registro obbligatorio.

In contrasto con queste tendenze positive generali, bisogna purtroppo constatare che due sottocategorie di operatori continuano a rimanere, nella loro quasi totalità, al di fuori del registro:

- non si è ancora registrata la maggioranza degli **studi legali** che svolgono attività di rappresentanza di interessi, come definite dalla Commissione⁵. Benché gli avvocati e gli studi legali giustamente evidenzino che le norme in materia di riservatezza cui sono soggetti vietano loro di dichiarare chi rappresentano nel caso in cui agiscano in qualità di avvocati, in particolare se offrono consulenza a clienti o li rappresentano in procedimenti giudiziari, nondimeno la maggior parte – se non la totalità – degli studi legali con sede a Bruxelles svolge anche attività di lobbismo per conto dei propri clienti in modo analogo ad altri rappresentanti di interessi oggetto della presente iniziativa. La Commissione è convinta che le regole definite dal registro debbano valere per tutti e che tutti gli operatori che svolgono attività analoghe debbano essere trattati in modo analogo. La Commissione ha fornito informazioni dettagliate in merito alla definizione delle attività che rientrano o meno nell'ambito del registro nel caso degli avvocati e degli studi legali (cfr. 2.1.2). Questo approccio ha già contribuito a chiarire la questione e dovrebbe ora facilitare la registrazione degli operatori appartenenti a questa categoria;
- la maggior parte dei **centri di studi** offre utili contributi alle istituzioni europee attraverso l'elaborazione di dati di qualità elevata, basati sulla ricerca scientifica e universitaria; da parte loro, essi non vogliono quindi essere assimilati a interessi specifici o a fine di lucro. Ciononostante, i loro contributi possono mirare a influenzare le scelte e gli orientamenti che impostano l'azione delle istituzioni europee. Alcuni centri di studi cercano di attirare membri potenziali proponendo "possibilità di contatti uniche" e "opportunità di comunicare direttamente con personalità di alto livello". Inoltre, offrono "la garanzia di partecipare a un'ampia gamma di eventi di alto livello" e a dibattiti nei quali i membri potranno "esprimersi in merito a tutta una serie di temi di grande rilevanza". La Commissione ricorda che il registro copre tutti gli interessi rappresentati, siano essi di carattere specifico o generale, e invita pertanto i centri di studi a registrarsi (cfr. 2.2).

In generale, la Commissione ritiene che il registro abbia fatto molti passi avanti in termini sia quantitativi che qualitativi nell'arco del suo primo anno "pilota". Considerando che il sistema è ancora in fase di sviluppo, non è possibile giungere a una conclusione definitiva sulla base dei soli dati quantitativi. L'universo stesso della rappresentanza di interessi è per sua natura volatile e sconfinato. In linea di massima, la partecipazione su base volontaria sta funzionando bene e dovrebbe pertanto essere mantenuta.

⁵ "... attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee", COM(2009) 604 def.

1.2. L'evoluzione in corso riflette il fatto che la registrazione è sempre più un processo normale per un numero crescente di organizzazioni

L'aumento costante delle iscrizioni conferma che un numero crescente di organizzazioni considera la registrazione come una tappa normale per chi intende interagire con le istituzioni europee in piena conformità con i principi della buona amministrazione e della trasparenza. Adesso le discussioni non sono più incentrate sull'interrogativo "Perché è necessario un sistema di registrazione?" bensì su "Come si può rafforzare il sistema?"

Un elemento di rilievo è costituito dal fatto che gli operatori registrati, che si sono impegnati su base volontaria a osservare relazioni trasparenti con le istituzioni europee, aderiscono ormai a un codice di condotta comune, messo a punto dalla Commissione, o ad altri codici dal contenuto equivalente. Ciò colloca l'interazione tra i rappresentanti di interessi, i titolari di cariche pubbliche e i funzionari (anch'essi vincolati da norme rigorose e codici deontologici) in un contesto etico rafforzato. Il fatto che alcune organizzazioni decidano di andare addirittura oltre, ad esempio impegnandosi a rispettare codici professionali ben più avanzati del codice comune⁶ o fornendo informazioni sul proprio conto che vanno al di là di quanto loro richiesto, lancia un segnale positivo in merito all'evoluzione etica nel campo degli affari pubblici europei.

A seguito dell'Iniziativa europea per la trasparenza, la questione della regolamentazione della rappresentanza di interessi ha alimentato tutta una serie di dibattiti e di iniziative in diversi paesi dell'UE e in seno a numerose organizzazioni⁷. L'iniziativa della Commissione è stata inoltre accolta con interesse negli ambienti accademici.

1.3. Il registro diviene un punto di riferimento per i servizi della Commissione

Il personale della Commissione è stato informato dell'esistenza del registro e si sono organizzate alcune sessioni di formazione sull'argomento. Apposite istruzioni interne invitano il personale a utilizzare il registro e a promuoverne l'uso nei contatti con i rappresentanti di interessi. La campagna di sensibilizzazione e di informazione in atto sarà portata avanti.

I servizi della Commissione fanno riferimento al registro nelle loro relazioni con i rappresentanti di interessi. "L'iscrizione al registro è su base volontaria. Tuttavia, qualora intendano condurre consultazioni nel quadro dei gruppi o dei comitati consultivi, le DG hanno la possibilità di introdurre alcuni criteri, tra cui un livello minimo di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica"⁸, quale l'iscrizione al registro.

La Commissione ritiene che l'utilizzo pratico del registro da parte dei suoi servizi avrà come ricaduta naturale l'iscrizione a esso della maggior parte degli operatori del settore. Ciò costituirà un vantaggio per chiunque desideri partecipare a qualsivoglia forma di dialogo o di processo partecipativo che vada oltre le semplici consultazioni pubbliche.

⁶ L'elenco dei codici di condotta professionali che gli iscritti, in fase di registrazione, hanno dichiarato essere equivalenti al codice di condotta della Commissione è consultabile sul sito: <https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/codeofconduct.do?locale=en>

⁷ Francia, Irlanda, Italia, Regno Unito, cui si aggiungono alcune iniziative promosse dall'OCSE.

⁸ Lettera del VP Kallas alla Confederazione delle industrie cartarie europee (CEPI aisbl) del 7 aprile 2009.

1.4. L'approccio di autoregolamentazione, rafforzato dagli orientamenti pubblicati da talune organizzazioni, rimane un elemento fondamentale del sistema

L'autoregolamentazione dovrebbe rimanere una componente fondamentale del sistema. Al riguardo, la Commissione constata che alcune reti orizzontali di notevole importanza hanno raccomandato ai loro membri di registrarsi. La Commissione incoraggia questa prassi.

Alcune reti hanno addirittura fornito direttamente ai loro membri informazioni relative allo svolgimento dello stesso processo di registrazione. La Commissione è stata informata degli sforzi specifici compiuti in questo contesto, in particolare dalla European Public Affairs Consultancies' Association (EPACA) e dalla Society of European Affairs Professionals (SEAP) nei confronti di professionisti specializzati, nonché dell'impegno dimostrato dalla EU Civil Society Contact Group in collaborazione con l'Alliance for lobbying transparency and ethics regulation in the EU (AlterEU). Tali iniziative vanno dal semplice documento esplicativo all'elaborazione di orientamenti più dettagliati riguardanti gli elementi che dovranno figurare nelle informazioni finanziarie e la presentazione delle informazioni richieste.

La Commissione incoraggia tutte le reti a seguire queste buone pratiche che, col tempo, assicureranno una messa in atto coerente del sistema. Richiede altresì agli autori di questi orientamenti di renderli pubblici, in modo che tutto il processo possa svolgersi all'insegna della massima trasparenza.

In alcuni casi⁹, nel quadro di una campagna attiva volta a promuovere l'estensione dell'obbligo di inserire tali dati nel registro, le istruzioni fornite invitano ad andare oltre le informazioni minime richieste. Dal punto di vista della Commissione, tali pratiche sono parte integrante del sistema, che si fonda sui principi della partecipazione volontaria e dell'autoregolamentazione. Gli spazi lasciati in bianco nei moduli di registrazione offrono possibilità e flessibilità maggiori a chi desideri fornire informazioni supplementari.

2. MIGLIORAMENTI

Dal lancio del registro nel giugno 2008, la Commissione ha ribadito di essere aperta a ogni forma di critica costruttiva. Ogni contributo in tal senso è stato pubblicato sul sito web del registro.

I suggerimenti tecnici relativi a questioni non riguardanti i principi fondamentali (quali, ad esempio, la facilità di consultazione del sito, la presentazione delle informazioni, la disponibilità di moduli in formato PDF per le procedure interne ecc.) sono presi in considerazione nel quadro dei miglioramenti che la Commissione apporta attualmente al sistema.

Alcune osservazioni hanno rilevanza più sostanziale, evidenziando possibili miglioramenti o correzioni da apportare al sistema sulla base delle esperienze fatte. Tali questioni – come pure gli orientamenti relativi ai lavori in corso per l'elaborazione di un unico registro interistituzionale – sono riportate più avanti nel presente documento.

⁹ EU Civil Society Contact Group in cooperazione con l'Alliance for lobbying transparency and ethics regulation in the EU (AlterEU).

È opportuno evidenziare che le modifiche prefigurate nella presente comunicazione non inficiano la conformità del registro con le norme in materia di tutela dei dati personali.

2.1. Pubblicazione dei dati finanziari: precisare le aspettative della Commissione

2.1.1. Attività ammissibili

Gli operatori che si registrano nella categoria II¹⁰ continuano a puntare l'attenzione sulle difficoltà incontrate per stimare in buona fede i "costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'UE"¹¹. Costoro auspicano orientamenti più precisi relativi ai costi da mettere in conto per la "attività *diretta* di lobbismo" e vedono nella situazione attuale una fonte di notevole incertezza, temendo che le loro dichiarazioni possano essere contestate in qualsiasi momento.

In generale, anche i candidati delle altre categorie richiedono orientamenti più precisi in merito alle attività e ai costi da prendere in considerazione. Tenendo conto di queste osservazioni e degli orientamenti elaborati da alcune associazioni, le indicazioni fornite attualmente nei documenti interpretativi della Commissione (in particolare le "domande più frequenti" pubblicate in internet) devono essere più specifiche, ispirandosi ai seguenti principi:

- i candidati dovrebbero rendere note tutte le spese riguardanti le azioni avviate al fine di influire sull'elaborazione delle politiche europee o sui processi decisionali, qualunque sia il canale o il mezzo di comunicazione impiegato (diretto o indiretto, esternalizzazione, media, contratti con intermediari specializzati, centri di studi, "piattaforme", forum, campagne ecc.). Gli eventi sociali o i convegni rientrano nel campo del registro se membri o personale delle istituzioni europee sono stati invitati a parteciparvi;
- sono da dichiarare ai fini della pubblicazione dei dati finanziari del registro tutte le attività rivolte alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, ai loro membri e servizi, nonché alle agenzie europee e al loro personale. Figurano tra queste attività anche quelle rivolte alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, compresa la presidenza del Consiglio. Tuttavia, sono considerate al di fuori del campo di applicazione del registro tutte le attività volte a influenzare le autorità dei singoli Stati membri nelle relative capitali o gli enti territoriali;
- per determinare se un'attività rientra o meno nell'ambito della dichiarazione occorre rispondere quindi a due domande: "Qual è l'obiettivo dell'attività?", e "Chi ne è il destinatario?" Alla luce di un precedente chiarimento fornito in una comunicazione del 2008¹², nella quale la Commissione escludeva dal campo di applicazione tutte le attività "che costituiscono risposte a richieste dirette della Commissione", si può aggiungere una terza domanda, ovvero: "Chi ha preso l'iniziativa di avviare l'attività?"

A seguito di questi chiarimenti, si provvederà a sopprimere il termine "diretta" dalla definizione relativa alle spese che vanno dichiarate dai candidati della categoria II¹³, poiché

¹⁰ Lobbisti aziendali e associazioni/federazioni di categoria.

¹¹ COM(2007) 127 def.

¹² COM(2008) 323 def.

¹³ In conformità con COM(2007) 127 def., i lobbisti "interni" e le associazioni di categoria che si occupano di lobbismo devono formulare "una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'UE".

tale termine ingenera confusione. Le categorie di esenzione individuate nelle precedenti comunicazioni rimangono invariate.

2.1.2. *Chiarimenti in merito al campo di applicazione delle esenzioni relative alla consulenza e all'assistenza legale*

Alcuni operatori della categoria I¹⁴ hanno richiesto di definire più dettagliatamente le esenzioni che si applicano ad alcune attività da loro svolte. Ciò riguarda in particolare le attività specifiche degli avvocati, che non rientrano nell'ambito del registro.

Il testo seguente, tratto da uno scambio di lettere con una parte interessata, fornisce i chiarimenti necessari e sarà integrato nei documenti esplicativi (in particolare nelle "domande più frequenti"): *"Non rientrano nell'ambito del registro dei rappresentanti di interessi (indipendentemente dagli attori coinvolti) le attività di consulenza e le relazioni con enti pubblici destinate a informare un cliente in merito a una situazione giuridica generale o specifica, all'opportunità o alla ammissibilità di un'iniziativa di natura giudiziaria o amministrativa nel quadro del diritto in vigore, incluse le consulenze offerte al fine di consentire al cliente di esercitare la propria attività nel rispetto della legge. Lo stesso vale per le consulenze prestate nel quadro di una conciliazione o di una mediazione al fine di evitare il ricorso a un'istanza giudiziale o amministrativa per risolvere una controversia. Questo approccio è valido per tutti i campi di attività della Commissione e non è limitato a talune procedure specifiche (concorrenza¹⁵)."*

2.1.3. *Trasparenza e doppia contabilizzazione*

Sono state poste molte domande in merito alla "doppia contabilizzazione", ovvero al fatto che gli stessi costi possano venire dichiarati più volte da candidati diversi¹⁶. Al riguardo si dovrebbe apportare un'importante modifica illustrata qui di seguito.

La doppia contabilizzazione non è più esclusa. I candidati devono rispettare la trasparenza quando descrivono tali situazioni nelle loro dichiarazioni, utilizzando le parti lasciate in bianco per fornire chiarimenti specifici del tipo: *"I costi da noi stimati comprendono i contratti in corso con la società X che svolge attività di lobbismo, la nostra quota di iscrizione all'associazione di categoria Y"*, oppure *"Abbiamo contribuito in natura (personale, servizi, ecc.) all'attività di lobbismo della federazione Z"*.

Questo approccio sembra essere il modo più semplice ed efficace per risolvere la questione della doppia contabilizzazione. Se lo scopo del registro fosse fornire informazioni dettagliate sull'importo *totale* investito in tutte le attività di lobbismo presso le istituzioni europee, la doppia contabilizzazione sarebbe un problema, in quanto comporterebbe una stima eccessiva di tale importo. Di fatto, lo scopo della Commissione non è quello di elaborare un'analisi consolidata, ma di assicurare la trasparenza al livello del singolo candidato. Pertanto, la presa in conto degli stessi costi dichiarati da operatori diversi non invalida l'obiettivo fondamentale

¹⁴ Società di consulenza specializzate e studi legali che svolgono attività di lobbismo presso le istituzioni dell'UE.

¹⁵ Lettera del VP Kallas alla Delegazione degli avvocati francesi (DBF) del 6 aprile 2009.

¹⁶ Un'azienda potrebbe dichiarare la somma fatturata da una società attiva nel settore degli affari pubblici alla quale ha assegnato un determinato compito. Quest'ultima ha l'obbligo di pubblicare l'elenco dei clienti, incluso il peso relativo dei singoli clienti nel suo fatturato. La stessa somma sarebbe pertanto inclusa due volte nelle dichiarazioni.

del registro, vale a dire fornire informazioni sull'importo che ogni singolo operatore investe nelle attività di lobbismo.

2.1.4. *Pubblicazione dei dati finanziari: rivedere i requisiti per la categoria I*

Coloro che si iscrivono alla prima categoria devono fornire informazioni in merito al fatturato generato dalle attività di lobbismo presso le istituzioni europee, nonché l'elenco completo dei propri clienti.

Questi candidati possono decidere di fornire tali informazioni in base al sistema delle fasce di fatturato. In questo sistema, la seconda fascia per ordine di grandezza va da 950.000 € a 1.000.000 di € mentre la prima è riservata ai fatturati superiori a 1.000.000 di €. Di fatto, quindi, il livello di trasparenza richiesto ai candidati con un fatturato modesto è maggiore di quello richiesto ai candidati che generano un fatturato importante. Per assicurare condizioni davvero paritarie per tutti i candidati, l'elenco delle fasce di fatturato dovrebbe essere esteso oltre il massimale attuale di 1.000.000 di €.

I candidati devono anche dichiarare il peso relativo dei singoli clienti rispetto al fatturato totale, inserendo tutti i clienti all'interno di varie fasce. Attualmente, le fasce sono indicate in intervalli che corrispondono ciascuno a 50.000 € oppure al 10% del fatturato.

Ciò significa che gli operatori che decidono di ricorrere al sistema delle fasce percentuali non sono trattati tutti allo stesso modo, come hanno evidenziato molti consulenti in materia di affari pubblici e ONG di piccole dimensioni. I candidati con un fatturato importante che hanno molti clienti e che scelgono l'opzione percentuale sono di fatto autorizzati a essere assai meno trasparenti dei candidati con un fatturato più modesto e che hanno solo alcuni clienti. I primi sono in grado di assicurare ai loro clienti un grado di riservatezza molto più elevato in merito all'entità dei loro contratti rispetto agli operatori di piccole dimensioni. C'è chi considera discriminatorio questo stato di cose poiché pressoché tutti i clienti degli operatori maggiori rientrano nella fascia 0%-10%, mentre il peso dei clienti degli operatori minori è spesso ripartito tra più fasce percentuali all'interno della griglia. Per correggere questa distorsione, la Commissione intende sopprimere l'opzione percentuale, introducendo al suo posto fasce differenziate sulla base del fatturato dichiarato. La griglia sarà strutturata nel modo seguente:

Fatturato in €	Fasce in €
0 – 500.000	50.000
500.000 – 1.000.000	100.000
> 1.000.000	250.000

2.2. Agevolare la registrazione dei centri di studi

I candidati possono scegliere tra quattro categorie¹⁷. I centri di studi devono iscriversi nella categoria III ("ONG e centri di studi"). Questa categoria presenta una sottocategoria specifica per i "centri di studi", che non dovrebbero quindi venire confusi con le ONG. Per rendere ancora più chiara questa distinzione, la categoria "ONG e centri di studi" dovrebbe venire suddivisa in due, attraverso la creazione di un'apposita categoria per i centri di studi.

2.3. Stima del numero di persone coinvolte

La domanda sul "Numero di persone coinvolte nella rappresentanza di interessi presso le istituzioni europee?" continua a essere sollevata dagli osservatori esterni. Molte parti interessate fanno presente che il numero di persone che possono essere mobilitate costituisce un aspetto importante della trasparenza offerta dal registro. Molti candidati attuali hanno reso noto su base volontaria i nomi dei collaboratori, essendo ciò già richiesto ai lobbisti accreditati presso il Parlamento europeo. Pertanto, pur mantenendo l'accento sulle questioni organizzative, sarà richiesto ai candidati di stimare il numero dei collaboratori che svolgono attività di rappresentanza di interessi, secondo la definizione datane nel registro.

2.4. Il meccanismo di controllo e di applicazione

Nell'arco degli ultimi mesi si sono registrate 10 denunce, quattro delle quali sono state ritenute sufficientemente fondate da giustificare l'avvio di un'indagine amministrativa. In tre casi non è stata rilevata alcuna violazione del codice di condotta. Un candidato ha accettato di rettificare la propria dichiarazione a seguito di un breve periodo di sospensione; un altro candidato ha fornito una spiegazione convincente, che ha consentito alla Commissione di archiviare l'indagine.

Dato che alcune parti interessate hanno chiesto che il meccanismo venga ulteriormente precisato, la Commissione intende pubblicare una descrizione più dettagliata di questa procedura amministrativa sotto forma di nota esplicativa.

3. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno avviato una cooperazione al fine di elaborare un registro comune. Nell'aprile 2009, un gruppo di lavoro congiunto si è accordato su una prima serie di azioni volte al raggiungimento di questo obiettivo e su alcuni orientamenti¹⁸ unitamente a un progetto rivisto di codice di condotta. In attesa dell'avvio di questo "sportello unico", le due istituzioni hanno già lanciato una pagina web comune¹⁹ che, consentendo di accedere ai due sistemi, offre ai cittadini informazioni più approfondite in merito agli operatori che cercano di influenzare il processo decisionale a livello europeo.

¹⁷ Le prime tre categorie comprendono tutti gli operatori per i quali è prevista la registrazione; vi è poi una categoria a parte per altri candidati che, pur non essendo menzionati nelle comunicazioni in materia, hanno la possibilità di iscriversi al registro, se lo desiderano.

¹⁸ Link per gli orientamenti:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/doc/joint_statement_register.pdf

¹⁹ Link della pagina web comune:
http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_en.html

La presente comunicazione, che si basa sugli insegnamenti tratti dalle esperienze raccolte nel primo anno di attivazione del registro, nonché sui contributi forniti da numerosi candidati e utenti, servirà da punto di partenza per l'approccio comune che le due istituzioni elaboreranno in un prossimo futuro.

ALLEGATO 1

Il 10/5/09 il registro contava 2 014 rappresentanti di interessi

Società di consulenza specializzate / studi legali che svolgono attività di lobbismo presso le istituzioni dell'UE	112
studi legali	9
società di consulenza in materia di affari pubblici	61
consulenti indipendenti in materia di affari pubblici	29
altre organizzazioni (analoghe)	13
lobbisti "interni" e associazioni di categoria che si occupano di lobbismo	1 129
società	276
associazioni professionali	654
sindacati	56
altre organizzazioni (analoghe)	143
ONG / centri di studi	559
organizzazioni non governative / associazioni di ONG	434
centri di studi	51
altre organizzazioni (analoghe)	74
altre organizzazioni	214
organizzazioni accademiche / associazioni di organizzazioni accademiche	45
rappresentanti di religioni, chiese e comunità religiose	8
associazioni di enti pubblici	37
altre organizzazioni (analoghe)	124

ALLEGATO 2

Registro IET 19.10.2009

Numero di
registrazioni

